



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Sezione lavoro

Il giudice, nel procedimento n. RG 3335/25, promosso da

ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI - EMERGENZA AREA CRITICA - SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA; FEDERAZIONE SINDACALE TERRITORIALE FUNZIONE PUBBLICA CGIL DI MILANO; FASSID FEDERAZIONE PATOLOGI CLINICI, RADIOLOGI, MEDICI DEL TERRITORIO, FARMACISTI, PSICOLOGI E ALTRI DIRIGENTI - avv.ti Silvia Balestro, Alessia Bellini, Giulia Moroni e Giovanni Sozzi

RICORRENTI

CONTRO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) [REDACTED]

[REDACTED] con l'avv. Donato Vigezzi

RESISTENTE

ha emesso il seguente decreto.

Con ricorso ex art. 28 L. 300/1970 le parti ricorrenti hanno chiesto quanto segue:

Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione

1. *accertare e dichiarare la sussistenza della condotta antisindacale consistita:*

nell'aver omesso la necessaria preventiva informazione alle OO.SS. ricorrenti in merito alla determinazione dell'accantonamento di euro 100.000,00;

nell'aver impedito alle OO.SS. ricorrenti la negoziazione prevista dalle norme contrattuali;

nell'aver inserito nell'accordo una clausola illecita chiedendone l'approvazione da parte delle OO.SS.;

nell'aver adottato la delibera n. 9 del 10 gennaio 2025, in quanto emessa senza preventiva informazione, negoziazione e contrattazione integrativa con le OO.SS.;

e conseguentemente rimuovere gli effetti adottando, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

2. *ordinare all'ASST convenuta di revocare e/o disapplicare la delibera n. 9 del 10 gennaio 2025 e l'accordo ovvero la clausola illecita denominata "addendum";*

3. *ordinare all'ASST convenuta di distribuire l'importo di euro 100.000,00 secondo le modalità di utilizzo disciplinate dalla bozza di accordo e dalle norme contrattuali;*

4. *ordinare all'ASST convenuta di pubblicare il provvedimento sulla sezione Stampa & Media [REDACTED] del sito istituzionale e su almeno due quotidiani tra quelli di maggior tiratura a livello nazionale e locale;*

5. *ordinare all'ASST convenuta di affiggere il provvedimento sulle bacheche aziendali presso le strutture dell'ASST convenuta o in luoghi accessibili a tutti, per almeno 60 giorni e di darne comunicazione a tutti i lavoratori tramite portale intranet aziendale o analogo sistema*

6. *ordinare alla ASST convenuta di risarcire il danno all'immagine delle organizzazioni ricorrenti nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna organizzazione ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia*

7. *con vittoria di spese e compensi professionali ex DM 55/14, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, CPA e IVA*

A fondamento del ricorso, le OO.SS. ricorrenti hanno dedotto: - di avere titolo per partecipare alle negoziazioni presso l'ASST [REDACTED] anche per il tramite dei loro rappresentanti aziendali e che nell'ambito della negoziazione rientra anche il tema della regolamentazione e distribuzione dei Fondi contrattuali che integrano le retribuzioni dei dirigenti medici; - che si tratta, in particolare, dei Fondi di cui agli artt. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato), da negoziare, ai sensi dell'art. 10, con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; - che la ASST convenuta non aveva provveduto alla negoziazione dei Fondi 2020, 2021 e 2022 sino al 2024; - che aveva approvato la ricostruzione dei residui fondi contrattuali per il personale dell'Area Sanità di cui agli artt. 94, 95 e 96 del CCNL del 19.12.2019 per l'anno 2020 con delibere n. 1135/2021 e 3032/2021 e dei residui fondi contrattuali 2021 con delibera 1705 del 18 luglio 2022; - che alla suddetta ricostruzione non aveva fatto seguito alcun provvedimento di distribuzione; - che nel febbraio 2023, le OO.SS. avevano richiesto un incontro alla Direzione Strategica dell'ASST [REDACTED] al fine di discutere la situazione dei fondi contrattuali; - che in data 6 settembre 2023 si erano riunite la parte pubblica e la parte sindacale per discutere dell'ipotesi di accordo sulla distribuzione dei residui fondi contrattuali per gli anni 2020 e 2021; - che nell'ambito di detto incontro, l'ASST aveva rilevato l'assenza dei presupposti per l'approvazione e la distribuzione dei fondi; - che con nota del 3 ottobre 2023 indirizzata alla Direzione Strategica dell'ASST [REDACTED] le OO.SS., facendo riferimento alle delibere di ricostruzione dei residui fondi contrattuali 2020 e 2021 e ai successivi atti di Regione Lombardia, da cui risulta la sussistenza di tutti i presupposti per l'erogazione, avevano richiesto la liquidazione di fondi, i cui importi risultavano inseriti a bilancio e dunque approvati; - con successiva nota del 20 ottobre 2023, l'ASST aveva confermato l'impossibilità di erogazione dei fondi stessi per la mancata sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; - che l'ASST aveva inoltre negato le richieste di modifica avanzate dalle organizzazioni sindacali sui fondi 2020 e 2021 e aveva confermato, con nota del 16 novembre 2023, il residuo

dei fondi contrattuali relativo alle dette annualità; - che in data 2 maggio 2024, le OO.SS., convocate all'incontro della Dirigenza Area Sanità e Dirigenza Area Funzioni Locali, avevano discusso la distribuzione dei residui fondi contrattuali relativi agli anni 2020, 2021 e 2022; - che nell'ambito del suddetto incontro, il dott. [REDACTED] dirigente S.C. della Gestione e Sviluppo Risorse Umane, aveva comunicato che, a causa dell'impossibilità di recuperare le informazioni dal precedente applicativo informatico non era stato possibile quantificare i turni di guardia e/o festiva o di Pronto Soccorso effettuati dai dirigenti del presidio [REDACTED] per il periodo dal 1.1.2020 al 30.9.2020 e che, per tale motivo, l'ASST aveva proposto di accantonare un importo di euro 100.000,00 in attesa di ricevere i dati definitivi, che sarebbero stati condivisi con le OO.SS.; - che in tale sede, il Direttore Amministrativo aveva informato altresì che la liquidazione degli importi di cui all'ipotesi di accordo sull'utilizzo e sulla distribuzione dei residui fondi contrattuali anni 2020, 2021 e 2022 sarebbe stato liquidato al termine del processo di validazione del Collegio Sindacale, presumibilmente per giugno 2024; - che i mesi erano passati senza alcuna comunicazione, sino al 31 dicembre 2024, allorché la ASST aveva comunicato alle OO.SS. le modalità di distribuzione dei residui fondi contrattuali anni 2020, 2021 e 2022 ai fini della sottoscrizione dell'accordo; - che l'ASST aveva comunicato l'ammontare dei residui fondi contrattuali per le annualità 2020, 2021 e 2022 e, dando atto che " *il Collegio Sindacale, con verbale n°36 del 27 dicembre 2024, ha certificato l'ipotesi di accordo del 2.5.2024, disponendo l'accantonamento di 100.000 € per rischi potenziali da contenziosi del lavoro*", aveva comunicato, per la prima volta e in aggiunta a quanto illustrato nel corso dell'incontro del 2 maggio 2024, di disporre un accantonamento del suddetto ammontare dalle quote residuali dei suddetti fondi; - che l'accordo, il cui testo era stato inviato in data 31 dicembre 2024, avrebbe dovuto essere sottoscritto entro il 3 gennaio 2025; - che nessuna informazione in merito a tali presunti " *contenziosi del lavoro*" era stata fornita: nessun dato in relazione alla pendenza del contenzioso, ai medici coinvolti, alle somme richieste in causa, al grado di giudizio, ecc; - che la convenuta aveva quindi ratificato l'accordo con delibera n. 9 del 10 gennaio 2025; - che le OO.SS. AAROI-EMAC, FASSID, FP CGIL e UIL FPL avevano contestato l'accordo nella parte in cui era stato deliberato l'accantonamento di euro 100.000,00 " *per rischi potenziali da contenziosi di lavoro*", traducendosi tale determinazione in una sostanziale decurtazione dei fondi da distribuire e in una violazione del vincolo di destinazione; - che anche sotto il profilo sindacale, tale determinazione non era stata preceduta da un accordo tra le parti né da alcuna informazione in merito ai potenziali contenziosi; - che l'ipotesi di accordo del 2 maggio 2024 contemplava infatti solo un accantonamento di euro 100.000,00 in attesa dei dati di definitiva sulle guardie e nulla era stato concordato invece circa l'ulteriore accantonamento di euro 100.000,00 per i contenziosi di lavoro; - che le predette OO.SS. avevano dunque reclamato la corretta distribuzione dei fondi e la Asst convenuta aveva risposto rivendicando la correttezza del proprio operato.

Tanto premesso, le ricorrenti hanno concluso come sopra riportato.

Si è costituita l'azienda convenuta, chiedendo il rigetto del ricorso.

Tentata inutilmente la conciliazione, alla udienza del 10.6.2025 la causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si espongono.

1. Con il presente ricorso le OOSS ricorrenti lamentano l'antisindacalità del comportamento tenuto dalla ASST [REDACTED] con riferimento alla distribuzione delle somme residue esistenti nell'ambito dei Fondi contrattuali previsti dagli articoli 72, 73 e 74 del CCNL di area.

In particolare, la ASST convenuta avrebbe leso il diritto delle OO.SS di ricevere le informazioni preventive dovute in relazione all'utilizzo dei Fondi contrattuali, con ricadute sulla successiva contrattazione aziendale.

Le OO.SS. lamentano che sarebbe stato loro sottoposto, in data 31 dicembre 2024, per la sottoscrizione entro il 3.1.2025, un accordo che prevedeva l'accantonamento della somma di € 100.000,00 "*per rischi potenziali da contenziosi di lavoro*", accordo che da un lato era difforme dalla ipotesi precedentemente discussa nel maggio 2024, dall'altro non era stato preceduto da alcuna informazione in ordine al rischio dei contenziosi di lavoro paventati.

Secondo le ricorrenti, quindi, la determina n. 9 del 10.1.2025, che aveva recepito l'accordo sottoscritto con le OO.SS. che lo avevano approvato, sarebbe stata adottata senza rispettare l'obbligo di informazione preventiva sulla consistenza delle risorse da utilizzare per la retribuzione di risultato e senza attivare i preventivi confronti in merito all'accantonamento contestato.

La ASST convenuta, dal canto suo, ha dedotto che la clausola introdotta nell'accordo del 31.12.2024 circa l'ulteriore accantonamento di 100.000,00 euro per i contenziosi di lavoro, era stata voluta dal Collegio Sindacale per certificare la compatibilità dei costi previsti nell'Accordo; non avrebbe potuto, quindi, essere oggetto di contrattazione, costituendo un vero e proprio rilievo dell'organo di controllo

Ha poi osservato che la maggioranza delle OO.SS., in termini di deleghe, aveva provveduto a sottoscrivere l'accordo senza sollevare contestazioni, così consentendo la distribuzione alla dirigenza medica, con la busta paga del mese di gennaio 2025, dei residui accumulati sui Fondi riferiti alle annualità 2020, 2021 e 2022.

2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.

E' documentalmente provato che in data 2.5.2024 le parti avevano discusso dell'utilizzo e della distribuzione dei residui dei Fondi contrattuali degli anni 2020, 2021 e 2022 e che in quella occasione si era fatto riferimento alla opportunità di operare un accantonamento di € 100.000,00 giacché "*a causa dell'impossibilità momentanea di recuperare le informazioni dal precedente applicativo informatico non è stato possibile quantificare i turni di guardia notturna e/o festiva o di Pronto soccorso effettuati dai Dirigenti del Presidio [REDACTED] per il periodo dall'01/01/2020 al 30/09/2020*" (pagg. 4 e 5, doc. 13, fascicolo ricorrente).

Il 31.12.2024 l'Azienda convenuta ha comunicato alle OO.SS. "*che il Collegio Sindacale, con verbale n. 36 del 27.12.2024 che si allega, ha certificato l'ipotesi di accordo in oggetto disponendo un accantonamento di 100.000 € per rischi potenziali da contenziosi di lavoro*" (doc. 33, fascicolo convenuta).

In pari data è stata trasmessa l'ipotesi di accordo già concordata in data 2.5.2024 con l'addendum relativo all'accantonamento della ulteriore somma di € 100.000,00 per i "rischi da contenziosi di lavoro" e con la richiesta di sottoscrivere entro il 3.1.2025 per poter distribuire le quote dei fondi residui con le competenze stipendiali del gennaio 2025 (cfr. memoria difensiva, cap. 35).

Il CCNL 2019-2021, all'art. 5, "Informazione", prevede che:

"1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è data preventivamente e in forma scritta dalle Aziende o Enti ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, comma 3, lett. a) e b) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella preventiva trasmissione di dati, documenti ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o Ente, ai soggetti sindacali di cui al comma 1 nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire una conoscenza approfondita della questione trattata e una valutazione del potenziale impatto delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, sono oggetto di informazione, anche al fine di esprimere osservazioni e proposte, tutte le materie per le quali i successivi articoli 6 (Confronto aziendale), 7 (Confronto regionale) e 9 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano il confronto o la trattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.

Sono altresì oggetto di sola informazione preventiva:

a) gli atti di organizzazione degli uffici di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165/2001 ed ogni altro atto per il quale la legge preveda il diritto di informativa alle OO.SS. L'informazione di cui al presente comma deve essere resa almeno 5 giorni lavorativi prima dell'adozione degli atti;

b) ferma restando la specifica prerogativa aziendale in materia di costituzione dei fondi aziendali, la relativa costituzione con dettaglio sia delle voci di alimentazione sia delle singole voci di utilizzo nell'anno di competenza;

c) le informazioni relative alla copertura assicurativa di cui all'art. 65 del CCNL 19.12.2019 (Copertura assicurativa per la responsabilità civile);

d) la quantificazione del fondo di cui all'art. 45, comma 1 (Formazione ed aggiornamento professionale, partecipazione alla didattica e ricerca finalizzata).

(...)"

L'art. 9, rubricato "Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie", al comma 5, prevede che *"Sono oggetto di trattazione integrativa aziendale: a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la trattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo dei fondi di cui agli artt. 72 (Fondo per la retribuzione degli incarichi), 73 (Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro) e 74 (Fondo per la retribuzione di risultato);*

(...)"

Nel caso di specie la convenuta non ha provato di avere fornito alle OO.SS. ricorrenti, in data antecedente a quella fissata per la sottoscrizione dell'accordo poi recepito dalla delibera n. 9 del 10.1.2025, una compiuta informativa a chiarimento delle ragioni poste a fondamento dell'accantonamento di € 100.000,00 per "*contenziosi di lavoro*".

Risulta anzi che solo nel corso del presente giudizio sia stata fornita una parziale informativa con dettagli limitati a 7 giudizi attualmente pendenti per un totale di € 32.643,75 e un ulteriore contenzioso per € 5.164,50 (doc. 21, fascicolo ricorrenti).

Pur se l'inserimento dell'accantonamento citato costituisce condizione posta dall'organo di controllo ai fini della certificazione dell'ipotesi di accordo, lo stesso incide sulla quantificazione delle somme da distribuire ed avrebbe dovuto essere oggetto di piena informativa come prescritto dalle disposizioni del CCNL.

L'art. 72 del CCNL di riferimento, relativo al "Fondo per la retribuzione degli incarichi" prevede al comma 3 che "*Il fondo di cui al presente articolo deve essere integralmente utilizzato; le voci di utilizzo sono oggetto di informazione ai sensi dell'art. 5, commi 4, lett. b) e 5*"

Analoga disposizione è prevista al comma 5 dell'art. 73 per il Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro e al comma 5 dell'art. 74 per il Fondo per la retribuzione di risultato.

3. L'omessa informazione preventiva prevista dal CCNL di comparto delinea una condotta antisindacale, ledendo gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali; l'informativa preventiva ha, infatti, una funzione prodromica alla contrattazione, consentendo alle sigle sindacali una preparazione adeguata per la contrattazione stessa.

La giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che la violazione di una norma legale o contrattuale contenente un obbligo di informativa o comunicazione al sindacato configuri una condotta antisindacale (cfr. Cass. Sez. L., 22/08/2005, n. 17072; Cass. Sez. Lav., Sentenza n. 7347 del 17 aprile 2004; Cass. Civ., Sez. Lav., Sentenza n. 3298 del 7 marzo 2001).

Non possono, tuttavia, essere accolte le domande volte ad ottenere la "revoca o la disapplicazione" della delibera n. 9 del 10.1.2025.

Quest'ultima è stata adottata quale presa d'atto dell'accordo intervenuto tra le parti sociali, sia pure senza la partecipazione delle OOSS ricorrenti. Non può, quindi, essere posta nel nulla, in quanto atto amministrativo con il quale l'Asst convenuta si limita a prendere atto di un accordo che non presenta di per sé profili di invalidità, provvedendo alla erogazione delle quote economiche spettanti al personale.

Peraltro, la revoca o la disapplicazione della delibera in questione priverebbero di fondamento le erogazioni già disposte – e non contestate – in favore dei lavoratori.

Può e deve essere accolta, invece, la domanda avente ad oggetto, quale modalità di rimozione degli effetti della condotta antisindacale accertata, la trasmissione alle OOSS di una compiuta informativa circa i contenziosi attuali o

potenziali che avrebbero determinato l'accantonamento oggetto di contestazione con riferimento all'intero importo dell'accantonamento stesso.

Anche se detta domanda non è stata formalizzata in sede di conclusioni del ricorso, essa costituisce diretta conseguenza delle lamentele formulate in relazione alla mancata informativa, oltre a costituire lo strumento più logico di reazione alla condotta accertata al fine di rimuoverne gli effetti.

Va, inoltre, osservato che la condotta lamentata è idonea a ledere l'immagine delle OOSS ricorrenti, pretermesse nella fase delle negoziazioni al punto da determinarsi a non sottoscrivere l'accordo integrativo

Tale lesione, da un lato, risulta idonea a produrre effetti duraturi e a rendere ancora attuale la condotta antisindacale, nonostante l'intervenuta chiusura della contrattazione (cfr. Cass. Sez. L., 22/05/2019, n. 13860, Rv. 653843 - 01), dall'altra legittima la pretesa risarcitoria formulata dalle ricorrenti.

Oltre a fornire le informazioni omesse, la parte resistente deve, quindi, essere condannata a risarcire il danno all'immagine subito dalle ricorrenti corrispondendo alle stesse la somma quantificata in ricorso di € 1.000,00 ciascuna, somma che appare congrua nell'ottica simbolica rappresentata.

Ai fini della rimozione degli effetti della condotta accertata, la parte resistente dovrà essere altresì condannata a pubblicare il provvedimento sulla sezione Stampa & Media del sito istituzionale e ad affiggerlo sulle bacheche aziendali presso le strutture dell'ASST convenuta o in luoghi accessibili a tutti, per almeno 60 giorni, dandone comunicazione a tutti i lavoratori tramite portale intranet aziendale o analogo sistema.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa e dell'attività svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano,

accerta e dichiara la sussistenza della condotta antisindacale consistita nell'aver omesso la necessaria preventiva informazione alle OO.SS. ricorrenti in merito alla determinazione, nel quadro dell'utilizzo e della distribuzione dei residui fondi contrattuali, dell'accantonamento di euro 100.000,00 per "contenziosi di lavoro" e per l'effetto:

ordina alla ASST convenuta di dare compiuta e specifica informazione alle OOSS ricorrenti in merito ai contenziosi di lavoro attuali o potenziali che hanno determinato l'accantonamento oggetto di contestazione con riferimento all'intero importo dell'accantonamento stesso;

ordina all'ASST convenuta di pubblicare il provvedimento sulla sezione Stampa & Media del sito istituzionale;

ordina all'ASST convenuta di affiggere il provvedimento sulle bacheche aziendali presso le strutture dell'ASST convenuta o in luoghi accessibili a tutti, per almeno 60 giorni e di darne comunicazione a tutti i lavoratori tramite portale intranet aziendale o analogo sistema;

condanna la ASST convenuta a risarcire il danno all'immagine delle organizzazioni ricorrenti nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna organizzazione;

rigetta ogni altra domanda;

condanna la convenuta a corrispondere alle ricorrenti le spese di lite che si quantificano in € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Si comunichi.

Milano, 2.7.2025

Il Giudice
dott.ssa Rossella Chirieleison